

**Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 20 ottobre 2011 —
Poloplast / UAMI — Polypipe (P)**

(causa T-189/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo P — Marchi comunitari figurativi anteriori P e P POLYPIPE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 febbraio 2009 (procedimento R 80/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Polypipe Ltd e la Poloplast GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Poloplast GmbH & Co. KG è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Polypipe Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).